

Queste le norme che già oggi **obbligano le Officine di Autoriparazione attive nel settore del Gas per auto ad evitare lo scarico in atmosfera di GAS e il trattamento dei serbatoi**:

- 1) **D.lgs. 81/08 e s.m.i.:** obbligo di identificare tutte le attività svolte all'interno della propria azienda, con relativa creazione del DVR (documento valutazione rischi) e Prevenzione dei rischi correlati (pressioni, infiammabilità, rischi esplosioni, rumore, etc.). **Ivi compresa quella relativa al "trattamento" dei serbatoi Gpl e Metano nelle operazioni di sostituzione/revisione periodica.** Come da sentenza anche della Corte di Giustizia della Unione europea n° 49/00 del 15.11.2001, **il datore di lavoro è l'unico responsabile** nell'identificazione, formazione e prevenzione dei rischi nello svolgimento delle proprie attività;
- 2) **D.lgs. n° 152 del 03.04.2006 e s.m.i.:** le norme oggi vigenti ambientali in merito alla produzione dei rifiuti, obbligano le officine a rispettare ed identificare all'interno della propria azienda e delle proprie attività svolte, i rifiuti pericolosi e non pericolosi, e adoperarsi per il loro corretto smaltimento, secondo i codici Rifiuti "CER". Le officine sono di fatto i "produttori", come da **art. 183 lettera f)**, dei rifiuti creati dai "**serbatoi di gas liquido**" **scaduti e smontati**, identificati tra i rifiuti "non pericolosi" con un **Codice "specifico" CER**. Per renderli tali però, a responsabilità delle attività svolte dalle officine, **art. 183 lettera m)**, è necessario però svuotarli e bonificarli, per poterli trattare, conservare e consegnare in "sicurezza" alle aziende specializzate alla "raccolta" per il successivo smaltimento o recupero;
- 3) **Direttive 2003/87/CE e 2010/75/UE:** le norme di oggi "**vietano**" lo scarico in atmosfera, nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque di sostanze inquinanti. Tra queste ci sono gli **idrocarburi come il GPL e nei gas ad "effetto serra" il CH4 (Metano)**. Le norme obbligano le attività industriali, artigianali e umane a predisporre tutto quanto sia possibile **per diminuire il loro impatto ambientale o pagare in base all'inquinante**, secondo la teoria "chi inquina paga".

Tutte queste norme, leggi, direttive, prevedono già da tempo **pesanti SANZIONI, di vario genere**.

Chi decide o ha deciso come trattare le attività di scarico e bonifica dei serbatoi GPL e Metano e la loro procedura ??

Per questo ci sono diversi riferimenti obbligatori normativi vigenti:

- **D.Lgs 209 del 24 giugno 2003 allegato 1) punto 5.1 lettera b) (Direttiva 2000/53/CE) :** rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;

- **Norma UNI 11448:2012;**

- **Circolare VVFF 12026 del 05.08.2010.**

Queste norme indicano già chiaramente le procedure corrette per recuperare la parte liquida, scaricare e bonificare la parte gassosa presente nei serbatoi di GPL e Metano, con l'uso di un Bruciatore e la bonifica finale con Gas inerti.

DINAMICA ECOSERVIZI srl Unipersonale

CONCESSIONARIO "IRIS-MEC" OFFICINE AUTORIPARAZIONE ITALIA

